



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*”, ed in particolare l’articolo 7-bis, comma 2, ai sensi del quale «il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 50 che definisce le procedure e le soglie per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2023, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», le cui risorse, pari a 18 milioni di



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, sono destinate ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n.6 dell'8 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIT in data 13 febbraio 2024 al n. 264, registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2024 al n. 593, pubblicato sul sito del MIT in data 13 marzo 2024 con cui sono state approvate le modalità operative e le condizioni di accesso al “*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*”.

VISTO l'art.2 del citato decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024 con il quale si indicano quali beneficiari del Fondo i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021 e si dispone il riparto delle risorse del Fondo tra ambiti territoriali regionali e delle province autonome in relazione alla media semplice della numerosità e della popolazione dei Comuni individuati ai sensi del comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, secondo lo schema seguente:

Regione	Quota massima del Fondo spettante per ciascuna annualità
Abruzzo	4,24%
Basilicata	2,12%
Calabria	6,35%
Campania	6,85%
Emilia-Romagna	2,89%
Friuli-Venezia Giulia	2,71%
Lazio	4,45%
Liguria	2,83%
Lombardia	19,42%
Marche	2,95%
Molise	2,04%
Provincia Autonoma di Bolzano	1,90%
Provincia Autonoma di Trento	2,42%
Piemonte	15,47%
Puglia	2,01%
Sardegna	5,70%



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

Regione	Quota massima del Fondo spettante per ciascuna annualità
Sicilia	4,69%
Toscana	2,42%
Umbria	1,23%
Valle d'Aosta	1,09%
Veneto	6,22%
Totale	100,0%

VISTO l'art 8 del decreto interministeriale n. 6 del 8 febbraio 2024 che definisce i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria dei beneficiari del Fondo e recita: *“La graduatoria è elaborata per ciascuna area territoriale tenendo conto degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore al quindici per cento delle risorse disponibili. La graduatoria è elaborata, inoltre, tenendo conto del livello di progettazione disponibile.....*
Lo scorrimento della graduatoria avviene secondo l'ordine di collocamento. Nel caso di domande inferiori rispetto alle risorse disponibili per ciascuna area territoriale, le risorse disponibili sono utilizzate, in proporzione ai pesi di cui all'articolo 2, comma 3, per lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di collocamento”;

VISTO l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 236, che dispone che, per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3,4 e 5 sono definiti con provvedimenti del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative n. 57, del 2 maggio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale Bilancio al n. 1211 del 7 maggio 2024 e dalla Corte dei Conti al n. 1626 del 13 maggio 2024, con il quale si è provveduto al riparto dei fondi disponibili per l'anno 2023, all'approvazione della graduatoria dei comuni ammessi al finanziamento e all'individuazione dei comuni assegnatari delle risorse 2023;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative n. 62, del 30 maggio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale Bilancio al n. 1404 del 30 maggio 2024 e dalla Corte dei Conti al n. 2057 del 31 maggio 2024, con il quale si dispone l'assegnazione delle risorse dell'annualità 2024 del "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni" attraverso lo scorrimento della graduatoria, distinta per ambito territoriale, dei comuni ammessi al finanziamento 2023, di cui all' Allegato 2 del decreto n. 57, del 2 maggio 2024, elaborata sulla base della minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dei rendiconti della gestione del penultimo esercizio rispetto a quello di riferimento.

CONSIDERATO che la dotazione del *Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni* per l'anno 2024 è pari a 20 milioni di euro, che, ai sensi del citato art 8 del decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo deve essere assicurato un ammontare non superiore al quindici per cento delle risorse assegnate a ciascun ambito territoriale e che per effetto della ripartizione percentuale di cui sopra le somme disponibili per ambiti territoriali regionali e le province autonome sono le seguenti:

Regione	Quota massima del Fondo spettante per l'anno 2024	Importo massimo destinato ai Comuni con risultato di amministrazione negativo (15% risorse disponibili)
Abruzzo	848.000,00 €	127.200,00 €
Basilicata	424.000,00 €	63.600,00 €
Calabria	1.270.000,00 €	190.500,00 €
Campania	1.370.000,00 €	205.500,00 €
Emilia-Romagna	578.000,00 €	86.700,00 €
Friuli-Venezia Giulia	542.000,00 €	81.300,00 €
Lazio	890.000,00 €	133.500,00 €
Liguria	566.000,00 €	84.900,00 €
Lombardia	3.884.000,00 €	582.600,00 €
Marche	590.000,00 €	88.500,00 €
Molise	408.000,00 €	61.200,00 €
Provincia Autonoma di Bolzano	380.000,00 €	57.000,00 €
Provincia Autonoma di Trento	484.000,00 €	72.600,00 €
Piemonte	3.094.000,00 €	464.100,00 €
Puglia	402.000,00 €	60.300,00 €
Sardegna	1.140.000,00 €	171.000,00 €



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

Regione	Quota massima del Fondo spettante per l'anno 2024	Importo massimo destinato ai Comuni con risultato di amministrazione negativo (15% risorse disponibili)
Sicilia	938.000,00 €	140.700,00 €
Toscana	484.000,00 €	72.600,00 €
Umbria	246.000,00 €	36.900,00 €
Valle d'Aosta	218.000,00 €	32.700,00 €
Veneto	1.244.000,00 €	186.600,00 €
Totale	20.000.000,00 €	3.000.000,00 €

VISTA la nota n. 25590 del 5 giugno 2024, con la quale il Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali ha trasmesso la Relazione sull'attività svolta per il riparto dei fondi disponibili per l'anno 2024 attraverso lo scorrimento della graduatoria 2023, di cui all'Allegato 2 del decreto del Capo Dipartimento n. 57, del 2 maggio 2024, con allegate le relative tabelle;

VISTO l'atto di indirizzo ministeriale 30 giugno 2023, n. 160, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 recante la "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione, emanata con D.M n. 3 del 9 gennaio 2024, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2024 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1 febbraio 2024, al n. 296, con il quale è stato conferito al dott. Calogero Mauceri l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

SU PROPOSTA del Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

DECRETA:

ART. 1

Le risorse dell'annualità 2024 del "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni", pari a euro 20.000.000,00, sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dei criteri e parametri di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024, ai comuni, distinti per ambito territoriale, indicati nell'Allegato 1

ART. 2

L'erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità e le tempistiche stabilite all'art.9 del decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

ART. 3

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull'esecuzione delle opere mediante le proprie strutture periferiche.

Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il Capo del Dipartimento